FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795
Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 109 DEL 14 FEBBRAIO 2017

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 13 febbraio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio RODINO' COMPONENTE;
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.64 della Società A.S.D. PALIZZI CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.104 del 2.2.2017(ammenda di € 80,00, squalifica dell'assistente di parte dell'arbitro MERICO Raffaele fino al 5.4.2017, squalifica del calciatore SERRA Domenico per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
preliminarmente ritenuta la inammissibilità del reclamo avverso l'ammenda di € 80,00, non impugnabile ai sensi dell'art. 45 comma 3, lett. d), C.G.S.;
considerato che i fatti ascritti, fondati sulle risultanze degli atti ufficiali ai quali va attribuita fede privilegiata, devono ritenersi accertati, ma che la sanzione inflitta al calciatore Serra Domenico può essere rimodulata, poiché appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo avverso l'ammenda di € 80,00 alla società ASD Palizzi Calcio, ai sensi dell'art. 45 comma 3, lett. d), CGS;
in parziale accoglimento, riduce la squalifica al calciatore SERRA Domenico a TRE gare effettive; conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.65 del Sig.GALLO Maurizio (tesserato della Società U.S.Gioiosa Jonica ASD)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.39 SGS del 26.1.2017 (inibizione fino al 1.3.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;
ritenuto che la sanzione inflitta dal primo Giudice appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato Gallo Maurizio e che può essere ridotta anche per l'estrema genericità del rapporto arbitrale che non indica quali insulti gli siano stati rivolti, residuando così l'abusivo ingresso in campo;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce l'nibizione inflitta a GALLO Maurizio fino al 15 FEBBRAIO 2017 e dispone restituirsi la tassa.

RECLAMO n. 66 del Sig.GRAZIANO Stefano (tesserato della A.S.D. Vigor Paludi)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.24 del 26.1.2017 (squalifica fino al 20.4.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ribadendo di non aver mai proferito le frasi ingiuriose e minacciose nei confronti del direttore di gara riportate negli atti ufficiali;
ritenuto che devono ritenersi accertati i fatti ascritti, fondati sulle risultanze degli atti ufficiali ai quali va attribuita fede privilegiata, ma che la sanzione inflitta dal primo Giudice appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti e che può essere ridotta;

P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al tesserato GRAZIANO Stefano fino al 27 FEBBRAIO 2017 e dispone restituirsi la tassa.

RECLAMO n. 67 del Sig.SACCO Luca (tesserato della U.S. Cerva)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.57 del 2.2.2017 (squalifica per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che i fatti, come accertati dal Giudice Sportivo, trovano conferma negli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato e che può essere ridotta;

P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore SACCO Luca a DUE gare effettive e dispone restituirsi la tassa.

RECLAMO n. 68 della Società A.S.D. SERRESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.55 SGS del 12.1.2017 (punizione sportiva della perdita della gara *Serrese- Real Jonadi Giovani del 19.12.2016 Campionato Allievi Provinciali***, ammenda di € 30,00, inibizione del dirigente ALBANO Vincenzo fino al 25.1.2017).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

Con il ricorso in esame la società ASD Serrese impugna il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo, in accoglimento del reclamo della società Real Jonadi Giovani sulla regolarità della gara del 19/12/2016, le ha inflitto le sanzioni riportate in epigrafe per aver schierato alcuni calciatori non tesserati.
Quale unico motivo di impugnazione, l'odierna reclamante deduce che la copia del ricorso di primo grado è stata spedita ad un indirizzo errato, il vecchio indirizzo della società, via della Pace 32, mentre per la stagione sportiva 2016/17 la Serrese ha trasferito la propria sede e l'indirizzo per il recapito della corrispondenza in via Aldo Moro, come pubblicato su C.U. n.26 del 13/9/2016 e, successivamente, in via Saragat 5, come da C.U. n.43 del 20/10/2016.
Il Giudice sportivo, lamenta l'odierna ricorrente, non ha tenuto conto di tale irregolarità.
A parere di questa Corte la doglianza non può essere accolta.
La *ratio* della norma invocata, l'art. 33, comma 5, del CGS, ossia l'obbligo di notificare alla controparte la copia del ricorso, è quella di tutelare il diritto di difesa della controinteressata quando il reclamo verta sulla regolarità della gara.
Dato atto della inesattezza dell'indirizzo, il reclamo in esame dimostra che la società Serrese è venuta a conoscenza del ricorso di primo grado, del quale contesta l'irregolarità, per cui non risulta alcuna lesione del suo diritto di difesa, unico motivo per ottenere la declaratoria di nullità, né, invero, l'odierna reclamante lamenta lo specifico e concreto pregiudizio, evidenziando una mera irregolarità formale;
Nel ricorso afferma che *"il postino ha consegnato il reclamo in via della Pace 32"*, indirizzo peraltro riferibile alla società, per cui induce a ritenere che la notifica ha raggiunto il suo scopo, che la ASD Serrese è venuta a conoscenza del reclamo, del quale ha infatti potuto contestare l'irregolarità.

P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n. 69 del Sig.LENTO Giuseppe (tesserato della S.C.D. Real Terranova)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 2.2.2017 (squalifica per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che i fatti, come accertati dal Giudice Sportivo, trovano conferma negli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato e che può essere ridotta;

P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica nei confronti del calciatore LENTO Giuseppe a DUE gare e dispone accreditare la tassa sul conto della Società S.C.D. Real Terranova che ha versato per conto del suo tesserato, reclamante.

RECLAMO n. 70 del Sig. AITA Giovanni (tesserato della S.C.D. Real Terranova)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 2.2.2017 (squalifica per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che i fatti, come accertati dal Giudice Sportivo, trovano conferma negli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato e che può essere ridotta;

P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica nei confronti del calciatore AITA Giovanni a DUE gare e dispone accreditare la tassa sul conto della Società S.C.D. Real Terranova che ha provveduto a versare per conto del suo tesserato, reclamante.

IL SEGRETARIO — IL PRESIDENTE
Emanuele Daniele — Saverio Mirarchi